

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1989** (ECLI:IT:COST:1989:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Udienza Pubblica del **13/12/1988**; Decisione del **09/01/1989**

Deposito del **18/01/1989**; Pubblicazione in G. U. **25/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12989**

Atti decisi:

N. 14

## ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia nel procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti della minore Castaldi Amalia, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 26 novembre 1987 (r.o. n. 372/88) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 e concernente l'interruzione della gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della predetta norma in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost.;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori - là dove sussistano "seri motivi", non solo che "impediscono", ma che anche semplicemente "sconsigliano" la consultazione di quest'ultimi - si porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in presenza di generici e non meglio precisati "seri motivi", suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;

che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi così, su un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;

che non si è costituita la parte, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che con sentenza n. 109 del 1981, di cui il giudice a quo non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del giudice tutelare, in conformità all'intento "nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l'aborto clandestino";

che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.;

che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove né risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela speciale delle maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*